Studio legale
Sdanganelli
Associati

avv. Antonello Sdanganelli
avv. Rosario Piccioni
d.ssa Anna Fittante

**AVVISO DI NOTIFICAZIONE NELLE FORME PREVISTE DALL'ART. 151 C.P.C. DA ESEGUIRE IN ESECUZIONE DEL DECRETO DI UDIENZA DI COMPARIZIONE DELLE PARTI PER L'UDIENZA DI DISCUSSIONE EX ART.415, COMMA 2, C.P.C., DEL TRIBUNALE DI MONZA, SEZ.LAVORO (n. 738/2017), GIUDICE DOTTOR DOMENICO DI LAURO, DEPOSITATO IN DATA 1.4.2017.**

Il sottoscritto avv. Rosario Piccioni (c.f. PCCRSR74H18C352D), in qualità di difensore di **FRASCA GIUSEPPA** (C.F. FRSGPP65P48M088W) nata a Vittoria (Rg) il 8.9.1965, residente a Vittoria (Rg), via Paolo La Restia, 161 elettivamente domiciliata in Lamezia Terme, via dei Bizantini n. 18, presso lo studio dell'avv. Rosario Piccioni, suo difensore in forza di procura rilasciata con atto separato, da considerarsi, ex art.83, comma 3, c.p.c., in calce al presente atto; PEC: avvrosariopiccioni@legalmail.it, premesso che:

con ricorso ex art. 414 c.p.c, depositato in data 1.4.2017 dinanzi al Tribunale di Monza, sez.Lavoro, con le modalità del processo telematico (n. 738/2017 r.g.) è stata proposta domanda meglio descritta nel ricorso di seguito trascritto nei confronti di 1) Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca (**MIUR**) (C.F. 80185250588], con sede in Roma, in persona del Ministro in carica; 2) Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca (MIUR), **Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia**, (C.F. 97254200153), in persona del legale rappresentante in carica, con sede in Milano; 3) Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca (MIUR), **Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia, Ambito Territoriale Monza e Brianza** (c.f. 94619530150) in persona del legale rappresentante in carica; 4) Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca (MIUR), **Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia, Ambito Territoriale Milano** (c.f. 80099830152) in persona del legale rappresentante in carica tutti legalmente domiciliati presso la sede dell'Avvocatura distrettuale dello Stato con sede in Milano, via Freguglia n. 1,

all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) ads.mi@mailcert.avvocaturastato.it, risultante dal registro PPAA, i seguenti allegati, relativi ad atti del procedimento R.G. spec. n. 738/2017 pendente dinanzi al Tribunale di Monza, sez.Lavoro, dott. Di Lauro:

1) ricorso depositato con modalità telematica in data 1.4.2017;

2) procura alle liti depositata con modalità telematica in data 1.4.2017;

3) decreto del 14.4.2017 di fissazione per la comparizione delle parti e di fissazione dell'udienza di discussione per l'udienza del 3.10.2017 ore 12.45;

88046 Lamezia Terme via dei Bizantini, 18 0968 463129- 0968 463129
rosariopiccioni@gmail.com • avvrosariopiccioni@legalmail.it

4) istanza di anticipazione dell'udienza di discussione depositata con modalità telematica in data 20.4.2017;

5) decreto del 28.4.2017 di fissazione per la comparizione delle parti e di fissazione dell'udienza di discussione per l'udienza del 12.7.2017, ore 9.30;

il Tribunale di Monza, sez. Lavoro, giudice dott. Domenico Di Lauro, con decreto depositato in data 28.4.2017 ha fissato l'udienza del 12.7.2017, ore 9,30, per la discussione;

con il decreto del 14.4.2017 ha disposto la notificazione del ricorso e decreto nelle forme previste dall'art.151 c.p.c. " Autorizza la notifica ai controinteressati del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., mediante pubblicazione di ricorso e decreto sul sito internet del MIUR, nei termini di legge".

L'onere di notificazione nelle forme dell'art. 151 c.p.c. va eseguito con urgenza, considerato che l'udienza di comparizione delle parti, per la discussione, è fissata per il 12.7.2017;

**NOTIFICA**

1) **il presente avviso**;
2) **il ricorso n. 738/2017 proposto da FRASCA GIUSEPPA (C.F. FRSGPP65P48M088W)), dinanzi al Tribunale di Monza, sez. Lavoro giudice dottor Domenico Di Lauro, nei confronti delle Amministrazioni statali descritte in premessa;**
3) **il decreto del Tribunale di Monza, sez. Lavoro, giudice DOTTOR DOMENICO DI LAURO depositato in data 14.4.2017 con cui è stata fissata l'udienza del 3.10.2017, ore 12,45 per la discussione;**
4) **istanza di anticipazione dell'udienza di discussione depositata con modalità telematica in data 20.4.2017;**
5) **decreto del 28.4.2017 di fissazione per la comparizione delle parti e di fissazione dell'udienza di discussione per l'udienza del 12.7.2017, ore 9.30.**

Si trascrive di seguito il ricorso **n. 738/2017**, depositato presso il Tribunale di Monza, sez. Lavoro:

"TRIBUNALE DI MONZA - Giudice del Lavoro

Ricorso

Per: **FRASCA GIUSEPPA** (C.F. FRSGPP65P48M088W) nata a Vittoria (Rg) il 8.9.1965, residente a Vittoria (Rg), via Paolo La Restia, 161 elettivamente domiciliata in Lamezia Terme via dei Bizantini n. 18 presso lo studio dell'avv. Rosario Piccioni (C.F. PCCRSR74H18C352D), suo difensore in forza di procura rilasciata con atto separato, da considerarsi, ex art.83, comma 3, c.p.c., in calce al presente atto PEC: avvrosariopiccioni@legalmail.it presso cui eseguire ogni comunicazione processuale; fax: 0968463129;

Contro: 1) **Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca** (MIUR) (C.F. 80185250588], con sede in Roma, in persona del Ministro in carica; 2) Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca (MIUR), **Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia**, (C.F. 97254200153), in persona del legale rappresentante in carica, con sede in Milano; 3) Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca (MIUR), Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia, **Ambito Territoriale Monza e Brianza** (c.f. 94619530150) in persona del legale rappresentante in carica; 4) Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca (MIUR), Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia, **Ambito Territoriale Milano** (c.f. 80099830152) in persona del legale rappresentante in carica.

FATTO

La ricorrente è docente precaria nelle scuole primarie e dal 14.11.2016 presta servizio presso l'Istituto Comprensivo Statale "Salvo D'Acquisto" di Muggiò (MB), classe di concorso EEEE Scuola Primaria, in forza di contratto a tempo determinato con cessazione al 30/06/2017 (doc. 1).

La Frasca ha superato il Concorso Magistrale per l'insegnamento nella scuola primaria nell'anno 1991 e successivamente ha conseguito la laurea in sociologia.
La Frasca è stata dunque inserita nelle graduatorie ad esaurimento, c.d. GAE, della provincia di Ragusa fino all'anno scolastico 2003/2004.
La ricorrente tuttavia è stata successivamente cancellata dalle graduatorie della provincia di Ragusa a causa della mancata presentazione della domanda di aggiornamento delle graduatorie nei termini indicati dai decreti ministeriali.
Proprio per tale motivo la Frasca, invocando il diritto al reinserimento nelle GAE e denunciando l'illegittimità dell'automatica cancellazione delle graduatorie dei docenti ivi previamente inseriti che non avevano proposto nei termini domanda di permanenza nelle medesime graduatorie, proponeva il ricorso iscritto al **n. 1869/15 rg Tribunale di Monza- sez. Lavoro**.
All'esito del detto giudizio veniva emessa la **sentenza n. 598/2015**, pubblicata il 11/11/2015, con cui **il Tribunale di Monza**, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, **condannava il MIUR a reinserire la Frasca nella terza fascia della graduatoria ad esaurimento, valida per il triennio 2014-2017**, per la classe concorsuale Scuola Primaria (EEEE) e Scuola dell'Infanzia (AAAA), per la provincia di Ragusa (doc. 2) .
Frattanto nei mesi di luglio e agosto del 2015 si svolgevano le Fasi B e C del piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di cui al c. 98 della L. 107/2015.
**La Frasca era impossibilitata a presentare domanda di partecipazione, attraverso il sistema telematico POLIS – Istanze on line** ai sensi del c. 1 art. 4 D.D.G. 17 luglio 2015 n. 767, alle fasi B e C del piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato previste dal c. 98 della L. 107/2015, in quanto detto sistema consentiva l'accesso esclusivamente a chi appartiene alle categorie previste dalla L. 107/2015 e dal D.D.G. 767/2015.
**La Frasca comunque inviava a mezzo racc. AR apposita "Domanda di ammissione alle Fasi B e C del piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di cui alla Legge 107/2015 e al D.D.G. 767/2015 – Diffida ad adempiere**". (doc. 3).
Nella domanda l'odierna ricorrente chiedeva di essere ammessa alle Fasi B e C del piano di assunzioni di cui sopra. A tal fine comunicava il proprio titolo di abilitazione, i titoli di servizio e quelli culturali e di preferenza, utili alla determinazione del punteggio secondo la tabella valutazione titoli vigente e acquisiti entro il termine del 10 maggio 2014 di aggiornamento delle Graduatorie ad esaurimento per il triennio 2014/2017, nonché l'ordine di preferenza tra tutte le province italiane (escluse quelle di Aosta, Bolzano e Trento e le province di nuova istituzione) utile per la formulazione dell'eventuale proposta di assunzione.
**Ad oggi, nonostante il tenore della sentenza, alla docente Frasca non è stato riconosciuto il diritto alla compilazione via internet della domanda per partecipare al piano straordinario di immissioni in ruolo previsto dalla Legge 107/2015, fasi B e C,** attraverso le quali sono state immessi in ruolo oltre 56mila insegnanti precari.
**E' dunque necessario ricorrere in via giudiziale al fine di accertare e dichiarare la validità della domanda di Frasca Giuseppa di partecipazione alla fase C prevista dalla Legge 107/15 nonché di accertare e dichiarare il diritto della ricorrente alla convocazione per l'immissione in ruolo per l'anno scolastico 2015-2016 e ad essere individuata quale destinataria di una proposta di stipula di contratto a tempo indeterminato per la classe di concorso Scuola Primaria (EEEE) per l'anno scolastico 2015-2016 nell'ambito della fase C del piano di assunzioni straordinario previsto dalla Legge 107/15, con decorrenza 1/9/15**, per i seguenti insormontabili motivi di

DIRITTO

**VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART.97 COST.; ART.28, COMMA 1, DPR 487/1994; ART.1, COMMA 66, COMMI 79-82, COMMA 108, L.107/2015; BANDO DI INDIZIONE DELLE PROCEDURE DI ASSUNZIONE STRAORDINARIA APPROVATO CON D.D.G. PROT. 767 DEL 17.7.2015.**

Il riconoscimento, accertato con la sentenza n. 598/2015 Tribunale di Monza sez. Lavoro, ad essere inserita nelle GAE per il triennio 2014-2017 avrebbe dovuto avere come effetto automatico che alla docente Frasca venisse consentito l'accesso alle procedure e al sistema informatico predisposto dal MIUR per la compilazione della domanda telematica di partecipazione alle fasi B e C del piano straordinario di assunzioni previsto dalla L. 107/2015.
Ci troviamo infatti di fronte un vero e proprio diritto acquisito dai docenti sulla base di uno specifico percorso e che certamente è indisponibile da parte delle istituzioni scolastiche senza una espressa determinazione da parte del diretto interessato.
In tal senso si è espresso anche il **Consiglio di Stato con sentenza n. 3658/2014** che ha ritenuta illegittima l'automatica cancellazione dalle graduatorie dei docenti ivi previamente inseriti che non hanno proposto nei termini domanda di permanenza nelle medesime graduatorie : "Se quindi è giusto depurare le graduatorie permanenti dalla presenza dei docenti che effettivamente non abbiano più interesse a permanervi, non è corretto determinarne l'esclusione sulla base di una volontà che non si assume acquisita direttamente, ma solo desunta in via implicita a mezzo del silenzio o inerzia, anche incolpevole, tenuta dagli interessati … Nessun fondamento positivo alla cancellazione de qua può rinvenirsi nel comma 605 del medesimo art. 1 della legge n. 296/2006 … esulando dalla norma qualsiasi intento di prefigurare l'esclusione dalle medesime quale conseguenza dell'omissione della presentazione della domanda di aggiornamento o conferma del punteggio. L'esito voluto dall'amministrazione sarebbe contraddittorio, e non privo di elementi di prevaricazione per le legittime aspettative giuridiche degli interessati, perché l'avere blindato le graduatorie, nella prospettiva del loro esaurimento, non può giustificare, apparendo anzi sommamente ingiusto, la cancellazione definitiva dalle medesime per effetto di una omissione non consapevole perché non debitamente partecipata e in assenza di una corretta e completa partecipazione procedimentale. **Ne consegue che con riferimento ai parametri costituzionali desumibili dagli artt. 3, 7 e 97 Cost. nonché ai principi generali dell'attività amministrativa di cui alla legge n. 241 del 1990, il decreto ministeriale n. 42/2009 è illegittimo nella parte in cui non ha previsto l'obbligo per gli Uffici Scolastici Provinciali di comunicare ai docenti già iscritti nelle graduatorie ad esaurimento, e che hanno omesso di presentare la domanda di esservi confermati agli effetti della legge n. 143/2004, avvertendoli dell'onere di presentare detta domanda di conferma entro un termine prefissato, pena la cancellazione da quest'ultima**. Infatti le precedenti disposizioni ministeriali concernenti inclusioni e/o aggiornamenti in graduatoria, come il precedente d.d.g. del 21 aprile 2004, avevano espressamente previsto … che in caso di mancata produzione di qualsiasi domanda, sia di aggiornamento che di trasferimento, il competente Centro servizi amministrativi avrebbe dovuto assegnare al candidato un breve termine per la regolarizzazione della propria posizione … Trattasi all'evidenza di norme … intese a salvaguardare il principio di affidamento dei soggetti già inclusi in graduatorie… Non è conforme a regole di ragionevolezza e di buona amministrazione l'onerare il

docente che già figura in graduatoria a riaffermare una volontà che egli ha già espresso, con ricadute gravemente lesive conseguenti alla mancata e ulteriore manifestazione di dettò volontà…" (vedi anche Ordinanza n. 1449/2015 del CdS).

Tanto detto, è documentale che, con **sentenza n. 598/2015 Tribunale di Monza sez. Lavoro**, accogliendo il ricorso proposto dalla stessa ricorrente, il giudice adito ha annullato il decreto ministeriale n. 235/2014 nella parte in cui non consentiva ai ricorrenti, docenti in possesso del titolo abilitante di diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, l'iscrizione nelle graduatorie permanenti, ora ad esaurimento, **condannando il MIUR a reinserire la Frasca nella terza fascia della graduatoria ad esaurimento, valida per il triennio 2014-2017, per la classe concorsuale Scuola Primaria (EEEE) e Scuola dell'Infanzia (AAAA)**.

La ricorrente lamenta pertanto nel presente giudizio che, nonostante la sopra citata sentenza, non le è stato consentito l'accesso al sistema informatico predisposto dal MIUR per la compilazione della domanda telematica di partecipazione alle fasi B e C del piano straordinario di assunzioni previsto dalla L. 107/2015. In forza di ciò, pur avendo avanzato domanda in formato cartaceo con le proprie preferenze, era tuttavia risultata esclusa dal piano di assunzione, nonostante un punteggio più alto rispetto ad altri candidati assunti a parità di condizioni.

Tanto premesso, a fronte dell'avvenuto inserimento in GAE della Frasca in forza di sentenza (cui peraltro l'amministrazione convenuta ha dato puntuale adempimento; doc. 4), **la ricorrente avrebbe avuto diritto a partecipare al piano di assunzione straordinaria prevista dalla Legge 107/15, per la quale pure aveva inviato la domanda in forma cartacea (doc. 2).**

Deve infatti ritenersi che la insegnante Frasca avesse diritto partecipare al piano di assunzione come previsto dall'art. 1 comma 96 L. 107/15, atteso che, alla data di entrata in vigore della legge, era da intendersi soggetto iscritto a pieno titolo nelle graduatorie ad esaurimento, per effetto della citata sentenza del Tribunale di Monza e del relativo provvedimento di ottemperanza del MIUR che la inseriva con decorrenza dall'anno 2014.

Va dunque accertata **la validità della domanda di Frasca Giuseppa di partecipazione alla fase C prevista dalla Legge 107/15 nonché il diritto della ricorrente alla convocazione per le immissioni in ruolo nell'ambito della fase C in quanto utilmente collocata, condannandosi l'amministrazione convenuta ad emanare ogni atto necessario per riconoscere Frasca Giuseppina destinataria di una proposta di stipula del contratto a tempo indeterminato per la classe di concorso Scuola Primaria (EEEE) con decorrenza 1/9/15 nell'ambito della provincia di Milano o in subordine Bergamo o in ulteriore subordine Brescia o in ulteriore subordine le sedi indicate in ordine progressivo di preferenza nella domanda cartacea presentata.**

L'accoglimento del ricorso nei termini di cui sopra trova fonte normativa nelle previsioni **dell'art. 63, comma 2, decreto legislativo n. 165/2001**, il quale prevede la possibilità per il giudice di adottare tutti i provvedimenti di accertamento, costitutivi o di condanna richiesti dalla natura dei diritti tutelati.

Per tale direzione la Frasca ha certamente diritto a beneficiare dei meccanismi di assunzioni a tempo indeterminato previste dalla legge.

In virtù del punteggio posseduto nelle GAE e della domanda cartacea prontamente indirizzata dalla docente nell'agosto 2015, deve dunque essere accertato il diritto all'immediata assunzione a tempo indeterminato e, conseguentemente, condannato il Miur ad emanare tutti gli atti necessari per il riconoscimento del diritto della ricorrente ad essere individuata quale destinataria di una proposta di stipula di contratto a tempo indeterminato per la classe di concorso Scuola Primaria (EEEE) per l'anno scolastico 2015-2016 nell'ambito della fase C del piano di assunzioni straordinario previsto dalla Legge 107/15, con decorrenza 1/9/15.

Sul punto si richiamano anche alcune **recentissime pronunce del Tribunale di Milano, sezione Lavoro (sent. n. 3270/2016, n. 21/2017 e n. 779/2017)** che si sono pronunciate su situazioni simili a quella per cui è causa.

La rimproverata condotta amministrativa concreta la violazione dei principi di imparzialità e buona andamento della P.A. (art.97 Cost.), nonchè, trattandosi di una procedura selettiva in senso ampio soggetta alle regole generali poste in materia concorsuale, va rilevata la violazione dell'art.28, comma 1, DPR n.487/1994, in quanto la mancata partecipazione alle operazioni da parte della Frasca ha favorito altri concorrenti aventi **punteggio inferiore ad essa** che, per converso, sono stati preposti in Ambiti dipendenti dall'Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia e in particolare nell'ambito territoriale di Milano.

Dall'esame delle immissioni in servizio in forza della fase C per la classe di concorso EEEE Scuola Primaria, posto comune Milano e Provincia si evince che sono stati assegnati posti nei seguenti ambiti, di interesse della ricorrente, a taluni docenti con punteggio minore di quello conseguito dall'istante (14 punti), come dal seguente prospetto (doc. 5):

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **13** | GaE | **FRANCHITTI** | **PAOLA** | 24/05/1963 | 897 - MELEGNANO FRISI |
| | **12** | GaE | **COCCARO** | **ANGELINA** | 07/11/1965 | 897 - MELEGNANO FRISI |
| | **13** | GaE | **ROMEO** | **RITA** | 25/01/1981 | 899 PESCHIERA B. - Rita Levi Montalcini |
| | **12** | GaE | **NOVELLI** | **MICHELA** | 18/09/1979 | 8A2 PAULLO |
| | **12** | GaE | **MAZZEO** | **SILVANA** | 13/03/1959 | 8A8 BOLLATE - Via Brianza/Iqbal Masih |
| | **13** | GaE | **CIMMINO** | **ANNA** | 26/07/1970 | 8AF - MILANO TRILUSSA |
| | **11** | GaE | **ALFI** | **LOREDANA** | 17/07/1972 | 8AY CUSANO MILANINO - Giovanni XXIII |
| | **12** | GaE | **SPERTI** | **LILIANA** | 21/07/1963 | 8BA CESATE |
| | **13** | GaE | **MANCUSO** | **MARIA CRISTINA** | 20/06/1975 | 8BT - PERO |
| | **12** | GaE | **COSENTINO** | **ARIANNA** | 29/11/1979 | 8C0 MILANO - Val d'Intelvi/L.Einaudi |
| | **13** | GaE | **MOCCIA** | **CONCETTA** | 26/01/1960 | 8C1 - MILANO VISCONTINI |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **12** | GaE | **LO PUMO** | **MARIALISA** | 02/08/1979 | 8CK BASIANO/MASATE |
| | **13** | GaE | **PALUMBO** | **CIVITA** | 06/11/1970 | 8DF MILANO - Mann T./Sandro Pertini |
| | **13** | GaE | **PRENESTI** | **MARIA COSIMA** | 10/11/1962 | 8DW MILANO - Ascoli - Quasimodo |
| | **12** | GaE | **NAPOLITANO** | **GIUSEPPINA** | 30/01/1967 | 8EF BUCCINASCO - Aldo Moro |
| | **12** | GaE | **FRONTERA** | **ANNA** | 19/12/1967 | 8ET CESANO BOSCONE - Da Vinci |
| | **13** | GaE | **GIRARDI** | **DOMINICA GIUSEPPINA** | 16/03/1972 | 8F0 MILANO - Gattamelata/Pietro Micca |
| | **13** | GaE | **PELLETTIERI** | **GIUSEPPA GRAZIA** | 02/07/1974 | 8FA - S.DONATO MATTEOTTI |
| | **12** | GaE | **SIMONE** | **VITTORIA MARIA** | 16/01/1979 | 8FB - S.DONATO M/SE S. D'ACQUISTO |
| | **12** | GaE | **CAPPARELLI** | **VITTORIA** | 23/08/1963 | 8FD PIOLTELLO - E. Bontempi/via Bizet |
| | **13** | GaE | **GARGIULO** | **ANTONIETTA** | 11/02/1968 | 893 - SAN GIULIANO M/SE FERMI |

^*^*^*^*^

CONCLUSIONI

Voglia codesto on.le Tribunale, nel merito, previa disapplicazione, ove occorra, delle immissioni in ruolo già operate per la mobilità classe di concorso EEEE Scuola primaria posti comuni, ACCERTARE **e dichiarare la validità della domanda di Frasca Giuseppa di partecipazione alla fase C prevista dalla Legge 107/15 nonché** il diritto della ricorrente a essere convocata per le immissioni in ruolo disposte nell'anno scolastico 2015/2016 per scorrimento delle graduatorie ad esaurimento vigenti nel triennio 2014/2017 nelle così dette Fasi A, B e C del piano di assunzione varato con la legge 107/2015; CONSEGUENTEMENTE :

ACCERTARE E DICHIARARE la validità ed efficacia della domanda della ricorrente di partecipazione alla fase C del piano straordinario di immissione in ruolo; CONSEGUENTEMENTE ACCERTARE E DICHIARARE l'utile collocazione in graduatoria di parte ricorrente per ottenere l'assunzione a tempo indeterminato per la classe di concorso Scuola Primaria (EEEE) in relazione alle immissioni in ruolo disposte nell'anno scolastico 2015/2016 nella così detta fase C del piano varato con la legge 107/2015, con decorrenza dal 1.9.2015, in via principale nell'ambito della provincia di Milano o in subordine Bergamo o in ulteriore subordine Brescia o in ulteriore subordine le sedi indicate in ordine progressivo di preferenza nella domanda cartacea presentata e allegata (doc. 3).

IN OGNI CASO ORDINARE E CONDANNARE LE AMMINISTRAZIONI INTIMATE, CIASCUNA PER LA PROPRIA COMPETENZA anche a titolo di risarcimento del danno in forma specifica, a emanare tutti gli atti necessari per il riconoscimento del diritto della ricorrente a essere individuata quale destinataria di proposta di stipula di un contratto a tempo indeterminato, per la classe di concorso Scuola Primaria, in relazione alle immissioni in ruolo disposte nell'anno scolastico 2015/2016 nella così detta fase C del piano varato con la legge 107/2015, con decorrenza dal 1.9.2015, in via principale nell'ambito della provincia di Milano o in subordine Bergamo o in ulteriore subordine Brescia o in ulteriore subordine le sedi indicate in ordine progressivo di preferenza nella domanda cartacea presentata e allegata.

IN ULTERIORE SUBORDINE

in caso di mancato accoglimento delle domande sopra formulate, si chiede – previa integrazione del contraddittorio - di ordinare al MIUR l'integrale rinnovazione della procedura selettiva per la classe di concorso Scuola Primaria con la conseguente convocazione della ricorrente tra i destinatari di tutte le proposte di stipula dei contratti a tempo indeterminato formulate nell'anno scolastico 2015/2016 dall'Ambito Provinciale di Milano, o in subordine Bergamo o in ulteriore subordine Brescia o in ulteriore subordine le sedi indicate in ordine progressivo di preferenza nella domanda cartacea presentata e allegata, per quanto riguarda le assunzioni avvenute nell'ambito della così detta fase C del piano straordinario di immissione disposto con la legge 107/2015."

^*^*^*^*^

ISTANZA AI SENSI DELL'ART. 151 C.P.C.

Il contraddittorio è regolarmente instaurato nei confronti delle autorità scolastiche intimate indicate in epigrafe. Ove si ritenga che il ricorso debba essere notificato a tutti i docenti potenzialmente controinteressati, la notifica del ricorso nei modi ordinari sarebbe impossibile, non soltanto per la vasta pluralità dei destinatari, ma soprattutto per l'impossibilità di identificare tutti i docenti. Al riguardo, è noto che la tradizionale notificazione per pubblici reclami sulla Gazzetta Ufficiale è uno strumento recessivo la cui utilità è dubbia, oltrechè onerosa per la odierna ricorrente.

Sul punto, giova richiamare l'art. 151 c.p.c., che abilita il giudice ad autorizzare la notifica con qualunque mezzo idoneo, compreso quello telematico disponendo, quale forma di notifica alternativa alla tradizionale notificazione per pubblici proclami previsti dall'art. 150 c.p.c., la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito ufficiale del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte, largamente sperimentata nelle varie sedi giudiziali.

Pertanto, ove occorra, voglia codesto Tribunale autorizzare la notificazione, del ricorso e decreto di fissazione di udienza, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., mediante pubblicazione del testo integrale del ricorso e decreto sul **sito internet del MIUR** e/o dell'**Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia**.

^*^*^*^*^

Si allega: 1) contratto di lavoro a tempo determinato 2016-17 Istituto Muggiò; 2) sentenza n. 598/2015 Tribunale di Monza, Giudice del Lavoro; 3) Domanda di ammissione alle Fasi B e C del piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di cui alla Legge 107/2015 e al D.D.G. 767/2015; 4) GAE provincia di Ragusa e punteggio della Frasca ; 5) immissioni in ruolo fase C scuola primaria Ambito territoriale Milano.

Ai fini del **contributo unificato** si dichiara che la causa, essendo di pubblico impiego, e vista la situazione reddituale della ricorrente non è soggetta al versamento del contributo.
Lamezia Terme - Monza, 31 marzo 2017

avv. Rosario Piccioni“

Si allega al presente avviso: copia informatica del ricorso, del decreto di fissazione di udienza, dell’istanza di anticipazione e del decreto di anticipazione dianzi descritti presenti nel fascicolo informatico . **738/2017** R.G. del Tribunale di Monza, sezione Lavoro, da cui sono state estratte.

Lamezia Terme, 2 maggio 2017

avv. Rosario Piccioni
firmato digitalmente